

BaloiseCombi natante

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2020

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 5

Gentile Cliente,

le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con la documentazione contrattuale.

Le informazioni dettagliate, che determinano la base e l'estensione dei diritti e doveri reciproci, si trovano all'interno del contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali (CC).

Il contratto è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contratti che presentano un riferimento al Principato del Liechtenstein è fatta salva l'applicazione della legge del Principato, qualora questa sia obbligatoria. In questo caso, in complemento alle presenti condizioni contrattuali sono applicabili le "Disposizioni supplementari per i contratti di assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein".

Per la vostra sicurezza durante la navigazione.

Potete contare su

- Telefono 00800 24 800 800
in caso d'urgenza e in caso di sinistro
 - Assicurazione del valore a nuovo
indennizzo del valore a nuovo dell'imbarcazione in caso di danno totale
 - Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni
per la copertura in caso di colpa grave
 - Assicurazione abitacolo
per danni all'interno dell'abitacolo, nel vano passeggeri e nel vano di carico
-

1. Partner contrattuale

Il suo partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA, in seguito denominata Basilese. La sede centrale si trova a Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In Internet alla pagina
www.baloise.ch

2. Estensione della copertura assicurativa

Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni disponibili per la copertura assicurativa. Si tratta di una sintesi volta a fornire un quadro generale. La descrizione completa della copertura assicurativa e delle sue limitazioni si trova nelle condizioni contrattuali (CC). La copertura assicurativa selezionata e i dati individuali, come ad es. la somma assicurata convenuta, sono indicati nel contratto di assicurazione.

Possono essere incluse le seguenti prestazioni:

→ **Responsabilità civile obbligatoria**

La Basilese fornisce prestazioni per danni di terzi o a terzi, causati con il suo natante da lei stesso in qualità di detentore/conducente o da persone di cui lei è responsabile. Ci facciamo carico del soddisfacimento delle pretese fondate e della difesa contro le pretese infondate inerenti alla responsabilità civile.

→ **Casco**

> **Casco collisione**

Danni causati da collisione/avaria e graffi (casco parziale e casco collisione = casco totale).

> **Casco parziale**

Forniamo prestazioni per i danni provocati al natante assicurato in seguito a incendio, eventi naturali, danneggiamento doloso, imbrattamento con colori, rottura di vetri, furto, terremoto o eruzioni vulcaniche. Se necessario, in questi casi vengono coperti anche i costi per il recupero del natante.

→ **Coperture supplementari**

> **Effetti personali trasportati**

Danni agli effetti personali trasportati a bordo del natante.

> **Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni**

- **Negligenza grave:** Qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni previste dalla legge. La Basilese non rinuncia al diritto di regresso e di riduzione se il conducente del natante ha causato l'evento in stato di ebbrezza o in uno stato non idoneo alla guida. In questi casi non vengono nemmeno fornite prestazioni per il sostegno psicologico o per corsi di guida.
- **Danni ai vestiti**
- **Spese per la sostituzione delle chiavi e cambiamento delle serrature**
- **Sostegno psicologico dopo un grave incidente con natanti**
- **Prese a carico le spese per un corso di guida sicura o delle lezioni di guida dopo un grave incidente con natanti**

> **Abitacolo**

Per danni all'interno dell'abitacolo, nel vano passeggeri e nel vano di carico. L'assicurazione copre la mobilia all'interno del natante, inclusi finestre e tapparelle, apparecchi elettrici (ad esempio frigorifero, boiler, televisore), l'impianto per l'acqua potabile e per le acque di scarico e l'impianto del gas.

→ **Infortunio di passeggeri**

Sono assicurati gli utenti del natante in caso di infortunio avvenuto in seguito all'uso del natante ai sensi della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Sono assi-

3 Informazioni sul prodotto

curati gli sciatori nautici trainati, se convenuto nel contratto. Sono equiparate allo sci nautico le attrezzature nautiche trainate per sport acquatici come ad esempio wakeboard o ciambelle trainabili.

L'assicurazione è valida unicamente per l'uso del natante legalmente consentito e autorizzato dalle autorità competenti.

3. Validità territoriale e temporale

L'assicurazione è valida per i danni verificatisi o causati nel corso della durata contrattuale.

L'assicurazione è valida nei luoghi concordati nel contratto di assicurazione.

4. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto d'assicurazione.

5. Durata della copertura assicurativa

Il contratto è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, il contratto si intende tacitamente rinnovato per 1 anno a meno che una delle parti contrattuali non abbia ricevuto una disdetta scritta al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

6. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali.

Le parti contraenti rinunciano a richiedere saldi di conteggi del premio al di sotto di 5 CHF.

Se il contratto d'assicurazione è annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese le rimborsa la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale.

In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a suo carico (franchigia).

7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se il premio, una tassa amministrativa o una franchigia non vengono pagati in seguito ad una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura). Se è stato assicurato il modulo responsabilità civile, siamo tenuti ad informare l'ufficio di navigazione competente.

Con il pagamento completo del premio dovuto, delle franchigie e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva. Se l'interruzione di copertura è stata già segnalata all'ufficio di navigazione, avrà bisogno di un nuovo attestato d'assicurazione.

Il contratto d'assicurazione espira 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclaims legalmente il premio dovuto (esecuzione).

8. Ulteriori obblighi per il contraente

Il contraente deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande poste in merito al rischio (obbligo di notifica precontrattuale)

e deve notificare alla Basilese le modifiche dei fattori di rischio che si verificano nel corso della durata contrattuale e che potrebbero comportare un aggravamento o una riduzione del rischio.

In caso di sinistro, questo deve essere notificato immediatamente tramite il servizio di chat su www.baloise.ch, telefonicamente allo 00800 24 800 800 (dall'estero: +41 58 285 28 28) oppure tramite e-mail (servizioclientela@baloise.ch).

In caso di furto avvertire subito la polizia. Lo stesso vale se, in caso di incidenti con natanti, vi sono feriti o morti. Per gli altri incidenti con natanti deve essere avvertita prima di tutto la persona danneggiata e solo se ciò non è possibile la polizia.

Lei è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Lei deve fornire tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione). Egli è soggetto inoltre all'obbligo di prova (ad es. ricevute, giustificativi) ai fini di stabilire l'entità del danno.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se lei si rende colpevole della violazione di un obbligo che influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese le può ridurre o addirittura negare una prestazione.

9. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da colpa grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione, risp. presentare ricorso, chiedendo il rimborso delle prestazioni al responsabile del danno nell'ambito della responsabilità civile.

10. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata minima indicata nel contratto di assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di sinistro per il quale è stata erogata la prestazione da parte della Basilese	Assicuratore: al più tardi al pagamento Contraente: al più tardi 14 giorni dalla costazione dell'avvenuto pagamento	30 giorni dopo la consegna della disdetta all'assicuratore 14 giorni dopo la consegna della disdetta all'assicuratore
Contraente	Aumento premio e di franchigia, in base per es. a modifiche tariffarie	Prima dell'entrata in vigore delle modifiche	Il giorno in cui entrano in vigore le modifiche
	Aumento del premio a causa di un sostanziale aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla consegna della notifica di aumento di premio	30 giorni dopo la consegna della disdetta
	Violazione dell'obbligo d'informazione pre-contrattuale ai sensi dell'art. 3 LCA	4 settimane a partire dalla constatazione della violazione, al massimo 1 anno a partire dalla stipula del contratto	Consegna della disdetta
Assicuratore	Violazione dell'obbligo d'informazione pre-contrattuale	4 settimane a partire dalla constatazione della violazione	Consegna della disdetta
	Sensibile aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla consegna della notifica di aggravamento del rischio	30 giorni dopo la consegna della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Consegna della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

Motivi dell'espiazione	Momento dell'espiazione
Il natante viene immatricolato all'estero	Momento dell'annullamento del licenza di navigazione da parte delle autorità competenti, tuttavia al più tardi al termine dell'anno assicurativo
Fallimento del contraente	Dichiarazione di fallimento

11. Protezione dati

Per un disbrigo efficiente e corretto, le imprese assicurative sono dipendenti anche dall'elaborazione elettronica dei dati. Per quanto concerne i suoi dati, ci riferiamo alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Clausola per la concessione d'autorizzazione: ai fini dell'elaborazione dei dati, la proposta di assicurazione contiene una clausola di consenso con la quale il cliente autorizza la Basilese al trattamento dei propri dati in conformità alle disposizioni di legge.

Trattamento dei dati: per elaborazione si intende qualsiasi trattamento dei dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usate, come la raccolta, la conservazione, l'uso, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula e la gestione del contratto nonché per la liquidazione delle prestazioni, in particolare i dati della proposta e della notifica dei sinistri. Se necessario, la Basilese può richiedere informazioni anche a terzi (ad es. assicuratore precedente). È altresì possibile un'elaborazione dei dati ai fini dell'ottimizzazione dei prodotti e per finalità interne di marketing. Nella proposta di assicurazione il cliente viene informato in merito al proprio diritto di negare l'uso dei dati personali a scopo pubblicitario.

Scambio dei dati: nell'interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

Intermediari: per l'assistenza e la consulenza dei clienti, gli intermediari hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e a rispettare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). I broker indipendenti possono consultare i dati elaborati solo se autorizzati dal cliente stesso.

Diritto d'informazione e di rettifica: come previsto dalla LPD il cliente ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se la Basilese elabora i propri dati e di quali dati si tratta. Inoltre, il cliente può pretendere la rettifica dei dati inesatti.

12. Reclami

In caso di reclami voglia rivolgersi alla:

Basilese Assicurazione SA
Gestione dei reclami
Aeschengraben 21, casella postale
4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
reclami@baloise.ch

In qualità di istanze di arbitrato neutrale è a vostra disposizione anche:

Fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva
Corso Elvezia 7, casella postale 5371
6901 Lugano
www.ombudsman-assurance.ch

Condizioni contrattuali

Assicurazione responsabilità civile

Per danni causati agli altri

Copertura assicurative

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

H1

Eventi assicurati

Le pretese di responsabilità civile possibili in base alla legislazione sulla navigazione.

H2

Prestazioni assicurate

H2.1

Il soddisfacimento di pretese fondate e la difesa contro le pretese infondate.

H2.2

La copertura per sinistro è limitata fino alla somma registrata nella polizza. Per gli eventi assicurati che avvengono nei paesi con validità territoriali e che prevedono delle somme d'assicurazione più elevate, saranno applicate le garanzie minime legali previste in quei paesi.

H3

Persone assicurate

Sono assicurati il detentore del natante e le persone per le quali egli è responsabile ai sensi della legislazione sulla navigazione.

Non sussiste copertura assicurativa per

H4

Sono escluse le pretese

H4.1

→ di danni materiali del detentore, del proprietario o del conducente del natante nei riguardi di persone per le quali è responsabile

H4.2

→ di danni materiali del coniuge o del partner registrato del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente e dei suoi fratelli e sorelle che abitano in comunione domestica con lui, nei riguardi del detentore

H4.3

→ di danni materiali al natante stesso, alle cose trainate o spinte dallo stesso

H4.4

→ degli sciatori nautici, in seguito a infortuni occorsi durante il traino, a meno che non sussista una convenzione particolare nel contratto. Sono equiparate allo sci nautico le attrezzature nautiche trainate per sport acquatici come ad esempio wakeboard o ciambelle trainabili.

H5

Generi d'impiego esclusi

È esclusa la copertura assicurativa per pretese dei danneggiati derivanti da

H5.1

→ uso non autorizzato di natante, scialuppa, rimorchio per barca o carrello alaggio secondo le disposizioni legali

H5.2

→ uso di natante, scialuppa, rimorchio per barca o carrello alaggio senza le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti

H5.3

→ noleggio a pagamento, a scopo privato o commerciale, ai conducenti stessi (imbarcazioni a noleggio) o utilizzo come nave scuola, a meno che non sussista una convenzione particolare in merito

H5.4

→ trasporto di persone a scopo privato o commerciale sottoposto ad autorizzazione ufficiale, a meno che non sussista una convenzione particolare in merito

H5.5

→ trasporto merci a pagamento, a meno che non sussista una convenzione particolare in merito

H5.6

→ incidenti occorsi durante corse di barche a motore e competizioni o allenamenti simili, per i quali sussiste un'apposita assicurazione responsabilità civile

H5.7

→ partecipazione a regate di vela, a meno che non sussista una convenzione particolare in merito

H5.8

→ incidenti occorsi durante percorsi in torrenti e durante l'attraversamento di chiuse.

H6

Altre esclusioni

H6.1

Pretese derivanti da danni provocati durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o crimine.

H6.2

Se lo stesso conducente provoca più incidenti dovuti a guida in stato di ebbrezza oppure guida in stato di incapacità, a partire dal secondo incidente per il conducente in questione non vi sarà più alcuna copertura assicurativa da questo contratto. Con guida in stato di ebbrezza si intende una concentrazione di alcol nell'alito superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria espirata oppure una concentrazione di alcol nel sangue superiore allo 0,5 per mille.

Assicurazione Casco

Per i danni al vostro natante

Copertura assicurative

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

Casco collisione (avaria)

KK1

Prestazioni assicurati

Danni all'oggetto assicurato in acqua, a terra, nel deposito d'invernaggio e durante il trasporto in seguito a (enumerazione esaustiva):

KK1.1

→ collisione/avaria (azione esterna, repentina e violenta)

KK1.2

→ graffi al natante

KK1.3

→ incagliamento, rovesciamento, affondamento o allagamento.

Casco parziale**TK1****Eventi assicurati**

Danni al natante assicurato in acqua, a terra, nel deposito d'invernaggio e durante il trasporto in seguito a (enumerazione esaustiva):

TK1.1

→ perdita, distruzione o danneggiamento in seguito a furto, furto d'uso, pirateria, rapina oppure appropriazione indebita ai sensi delle disposizioni di diritto penale, ma non in seguito a negligenza grave oppure omissione di misure protettive (in particolare furto del natante, della scialuppa, del rimorchio per barca o del carrello alaggio quando questi non sono stati messi in sicurezza, chiave lasciata inserita e simili)

TK1.2

→ incendio, fulmine, esplosione o corto circuito. I danni causati agli apparecchi e componenti elettronici sono assicurati solo se la causa non è dovuta ad un difetto interno

TK1.3

→ eventi naturali, cioè l'azione immediata di caduta di sassi, scoscendimento, valanghe, pressione o caduta della neve, tempesta di vento (= 75 km/h e più), grandine, piene ed inondazioni

TK1.4

→ rottura del parabrezza, dei vetri laterali, del lunotto posteriore e dei vetri del tetto panoramico così come dei vetri del tetto scorrevole o sollevabile, a condizione che la riparazione venga effettuata. Sono pure assicurati i materiali utilizzati al posto del vetro

TK1.5

→ atti dolosi alle componenti del natante e agli accessori decorativi, colorazione della verniciatura o il versamento di additivi nocivi nel serbatoio del carburante, come pure il perforamento dei pneumatici del rimorchio per barca o del carrello alaggio

TK1.6

→ prestazioni di soccorso ai feriti

TK1.7

→ distruzione, danneggiamento o smarrimento del natante assicurato a causa di

- > terremoto: scosse sismiche che hanno come causa naturale un epicentro sotterraneo. In caso di dubbio è il Servizio Sismico Svizzero a decidere se si tratta di un evento tettonico o meno
- > eruzioni vulcaniche: risalita e fuoriuscita di magma, associate a nubi di cenere, pioggia di cenere, nubi incandescenti o flusso di lava

Definizione dell'evento: tutti i terremoti e le eruzioni vulcaniche che si verificano entro 168 ore dopo la prima scossa o eruzione che ha causato il danno, costituiscono un evento assicurato. L'assicurazione copre tutti gli eventi il cui inizio rientra nella durata contrattuale.

K1**Oggetto assicurato e persone assicurate****K1.1**

Sono assicurati il natante indicato nel contratto di assicurazione inclusi accessori fissi, motore fuori bordo, vele incluso sartame, telone e scialuppa, se questa non necessita di una propria licenza di navigazione.

K1.2**Accessori non fissati**

Sono assicurati al valore a nuovo, se indicati nel contratto di assicurazione, gli oggetti dell'attrezzatura prescritti dalla legge o dalle autorità. Le prestazioni sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione.

K1.3

Sono assicurati, se indicati nel contratto di assicurazione,

- rimorchio per barca, carrello alaggio, invasore o gru
- pontile o boa inclusi dispositivi di ancoraggio

Le prestazioni sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione.

K1.4

Il conducente autorizzato costituisce persona coassicurata.

K2**Prestazioni assicurate****K2.1****Riparazione**

Sono assicurate le spese di riparazione conseguenti al danneggiamento per il ripristino del natante nei limiti del valore venale, come anche i costi per il recupero del natante e il rimorchio fino all'officina di riparazione adeguata più vicina.

Le riparazioni possono essere ordinate solo con il consenso della Basilese. Il tipo di riparazione e i rispettivi costi vengono fissati dalla Basilese tenendo conto dell'età, del chilometraggio percorso e dello stato del natante.

Nel caso non si riescono a concordare le modalità di riparazione o il preventivo con il riparatore scelto dal stipulante, la Basilese si riserva il diritto di assegnare la riparazione ad un'altro riparatore qualificato.

Se lo stipulante non accetta l'esecuzione della riparazione presso un'officina proposta dalla Basilese, quest'ultima indennizza le spese di riparazioni stabilite da un perito navale. Sotto riserva dell' art. K4.2.

Lo stipulante può farsi rimborsare il montante di riparazione stabilito dalla Basilese e scegliere lui stesso un'officina. Sotto riserva dell' art. K4.2.

K2.2**Nozione del danno totale**

Se le spese di riparazione superano il valore venale (K2.4), rispettivamente se durante i primi due anni d'esercizio superano l'80% del valore venale, si tratta di un danno totale. Esiste anche un danno totale quando il natante dopo un furto non viene ritrovato entro 30 giorni. In caso di danni da grandine, la Basilese può insistere sulla riparazione.

K2.3**Indennizzo in caso di danno totale**

In caso assicurazione del valore venale maggiorato, nei primi 2 anni di utilizzo viene indennizzato il prezzo di acquisto pagato qualora sia stato assicurato il valore a nuovo per i primi 7 anni di utilizzo. Quindi, oltre al valore attuale, viene corrisposto un risarcimento supplementare aggiuntivo conformemente a K2.5. Il valore del natante non riparato (valore del relitto) viene dedotto dal risarcimento.

K2.4**Calcolo dell'indennità del valore venale**

Il valore venale del natante corrisponde all'importo che un detentore / proprietario potrebbe ottenere sul libero mercato dall'alienazione del proprio natante, accessori fissi inclusi, e stabilito alla data di valutazione tenendo conto di tutti i fattori che influiscono sul valore senza ulteriori investimenti. Il valore venale viene calcolato da un perito

navale. È indennizzato al massimo il prezzo d'acquisto pagato (più le spese per l'importazione e gli adattamenti tecnici per il natante importati personalmente).

K2.5**Calcolo dell'indennità del valore venale maggiorato e del valore a nuovo**

In caso di coassicurazione del valore venale maggiorato o del valore a nuovo, l'indennità ammonta a una % del prezzo di listino (al momento della fabbricazione):

Anno di utilizzo	Indennità del valore venale maggiorato	Indennità del valore a nuovo
1°	100%	100%
2°	100%	100%
3°–7°	Valore venale + 20%	100%
8°–14°	Valore venale + 10%	Valore venale + 15%
Dal 15°	Valore venale + 5%	Valore venale + 10%

Se non è presente un prezzo di catalogo, viene ritenuto valido come tale il prezzo risultante dalla perizia svolta da un perito navale. Viene indennizzato al massimo il prezzo di acquisto pagato. Se non è possibile dimostrare il prezzo di acquisto, viene indennizzato al massimo il valore venale (K2.4).

K2.6**Prestazioni complementari**

La Basilese prende a carico le spese per il recupero del natante affondato al massimo fino all'importo assicurato in caso di danno totale, nel caso che la compagnia ha pagato l'indennità per il danno totale e che il natante si trova in un luogo dove le autorità reclamano il recupero.

Non sussiste copertura assicurativa per**K3.1**

Danni al natante avvenuti in occasione dell'utilizzo non autorizzato di cui agli artt. H5–H5.8. Gli artt. H6.1 e H6.2 si applicano per analogia anche per danni al natante. Tuttavia l'art. H6.2 si applica nell'assicurazione casco solo per il contraente. Se è un altro conducente a provocare l'incidente non coperto secondo l'art. H6.2, la Basilese versa al contraente le prestazioni complete tuttavia, in deroga all'art. K1.4, ha il diritto di pretendere il rimborso da parte del conducente che ha provocato il danno

K3.2

Effetti personali trasportati nel natante

K3.3

Mancato uso, deprezzamento, riduzione della potenza o della capacità del natante, spese di stazionamento e invernaggio

K3.4

Danni da usura e da cattivo funzionamento

K3.5

Danni causati dalla mancanza di olio, dal congelamento o dalla mancanza d'acqua di raffreddamento (tranne in caso di un furto assicurato), danni da bruciature, danni agli pneumatici del rimorchio per barca o del carrello alaggio, alla batteria, alla radio incorporata, agli apparecchi radiotelefonici o telefonici, a meno che questi danni siano la conseguenza di un evento assicurato come pure in caso di deformazione di imbarcazioni in legno

K3.6

Danni causati da eventi bellici, disordini interni, (violenze contro persone o cose in occasione d'assembramento, di sommossa o di tumulto), requisizione del natante, così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo

K3.7

In caso di diritti di garanzia nei confronti di terzi (ad esempio garanzia del produttore) non sussiste alcuna copertura assicurativa

K3.8

Danni dovuti da strappi, pressione, alla lacca o alla vernice durante il trasporto di cose assicurate, non però se la causa del sinistro è dovuta al rimorchio per barca, al carrello alaggio, alla forza maggiore o al furto

K3.9

Furto del natante, della scialuppa, del rimorchio per barca o del carrello alaggio quando questi non sono stati messi in sicurezza in maniera adeguata, come pure furto delle altre cose assicurate, se queste non sono conservate sotto chiave o all'interno del natante coperto e ancorato oppure se non sono state fissate al natante nel modo consueto

K3.10

Danni da acqua fuoriuscita da laghi artificiali o da altri impianti idrici artificiali a seguito di terremoto o eruzione vulcanica

K3.11

Danni dovuti a scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente, ad es. attraverso la geotermia.

Limitazione delle prestazioni**K4.1**

Se la cattiva manutenzione, usura o danni preesistenti hanno aumentato le spese di riparazione o hanno favorito il sinistro, o se la riparazione comporta un aumento di valore del natante, il risarcimento viene ridotto proporzionalmente.

K4.2

Rinuncia all'esecuzione di una riparazione: la base per il risarcimento è il calcolo delle spese di riparazione secondo le disposizioni vigenti sul mercato regionale. Se l'assicurato desidera il pagamento in contanti, le prestazioni della Basilese corrispondono al 90%, del calcolo delle spese di riparazione, senza IVA, eseguito da un perito navale.

K4.3

Deduzione dei risarcimenti precedenti: Le prestazioni che la Basilese ha già fornito per i sinistri precedenti vengono dedotte dal nuovo risarcimento, naturalmente solo se i vecchi danni non sono stati ancora riparati al momento del nuovo sinistro.

K4.4

Le spese di rimorchio e di recupero vengono sostenute solo se non sono oggetto né di una prestazione per i soci e neppure di un'altra prestazione assicurativa.

K4.5

Gli accessori non fissati sono assicurati solo se si trovano sul natante o sul pontile / sulla passerella e se si verifica un danno a tali accessori.

Obblighi

K5.1

→ In caso di furto o di rapina va presentata una denuncia presso le autorità competenti.

K5.2

Stazionamento e trasporto del natante

- Il natante e le altre cose assicurate devono essere fissati e protetti in maniera adeguata in funzione del luogo di stazionamento (capanone per natanti, posto asciutto, parcheggio pubblico o privato, acqua) tenendo conto le condizioni meteorologiche sul posto come pure le prescrizioni legali e le istruzioni ufficiali.
- Per il trasporto, il natante e le altre cose assicurate devono essere caricati, fissati e attaccati o imballati in maniera appropriata.
- In caso di violazione colposa di questi obblighi, l'assicurazione non è valida a meno che il contraente non dimostri, in vista delle circostanze, che tale violazione non ha influito sul danno.

Copertura supplementare

Copertura assicurative

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

Z1

Effetti personali trasportati

In caso di un sinistro coperto da casco parziale e/o da casco collisione, i danni agli effetti personali trasportati (valore a nuovo) sono coperti fino all'importo indicato nel contratto di assicurazione. Le prestazioni per ogni sinistro sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione. Per CD, DVD, lettori audio e audiovisivi, viene pagato al massimo il 10% di questo importo.

Il furto è assicurato quando vengono sottratti effetti personali insieme al natante o dal natante messo sotto chiave oppure quando vengono sottratti effetti personali da contenitori messi in sicurezza, chiusi a chiave e montati in maniera fissa.

Z2

Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni

Z2.1

Colpa grave

Nell'assicurazione responsabilità civile e casco, qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzioni delle prestazioni previste dalla legge e alle esclusioni secondo TK1.1 e IR6 per un comportamento o omissione costitutiva.

Z2.2

Danni ai vestiti

Sono assicurate

- la pulizia, la riparazione o la sostituzione dei vestiti danneggiati indossati dagli occupanti del natante al verificarsi dell'evento assicurato
- la pulizia dei veicoli o di altre cose appartenenti a persone private che al verificarsi dell'evento assicurato hanno contribuito al recupero e al trasporto degli occupanti del natante feriti.

Sono indennizzati i costi effettivi, al massimo 1000 CHF per evento assicurato e per persona. Le prestazioni sono limitate a 5000 CHF per evento assicurato.

Z2.3

Spese per la sostituzione delle chiavi e cambiamento delle serrature

Spese in caso di perdita, furto o danneggiamento delle chiavi del natante. Per ogni sinistro, le prestazioni sono limitate a 5000 CHF.

Z2.4

Sostegno psicologico

Spese per il sostegno psicologico tramite un medico o uno psicologo diplomato, dopo un grave incidente con natanti.

→ Base d'indennizzo = spese effettive. Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi originali.

→ Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento a 1500 CHF.

→ Sono assicurati il conducente e i passeggeri del natante coinvolto nell'incidente.

Z2.5

Corso di guida sicura/lezioni di guida

Spese per lezioni di guida svolte con un insegnante diplomato dopo un grave incidente con natanti.

→ Base d'indennizzo = spese effettive. Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi originali.

→ Le prestazioni della Basilese sono limitate, per evento, a 500 CHF.

→ È assicurato il conducente del natante accidentato.

Non sussiste copertura assicurativa per

Z3.1

Generi alimentari e voluttuari, contanti, libretti di risparmio, titoli, assegni di viaggio, documenti e gioielli

Z3.2

Le esclusioni K3.1 – K3.11 sono ugualmente applicabili

Z3.3

Perdita o caduta in mare di cose assicurate, a meno che questo non avvenga in relazione a un danno assicurato subito dal natante

Z3.4

Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni

La rinuncia di ricorso rispettivamente alla riduzione delle prestazioni sarà esclusa qualora l'assicurato abbia causato il sinistro sotto l'influsso dell'alcol o in condizioni di inabilità alla guida. In questi casi le prestazioni per un sostegno psicologico o un corso di guida sicura non saranno accordate.

Abitacolo

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

IR1

Danni a seguito di danneggiamento o distruzione improvvisi, provocati da terzi o dal proprietario (lista esaustiva):

IR1.1

→ tutti i componenti all'interno dell'abitacolo o del vano passeggeri e del vano di carico.

IR1.2

→ alla mobilia nell'area interna abitabile o nel vano passeggeri inclusi i danni a finestre e tapparelle; ad apparecchi elettrici nell'area interna abitabile o nel vano passeggeri (ad esempio al frigorifero, boiler o televisore), all'impianto per l'acqua potabile e per le acque di scarico e all'impianto del gas.

IR2**Prestazioni assicurate**

La copertura assicurativa comprende le spese di riparazione del danno allo scopo di riacquisire il valore venale adeguato fino all'importo indicato nel contratto di assicurazione. Le prestazioni vengono corrisposte solo a condizione che venga apportata la riparazione. Sono assicurati al massimo due danni per anno civile. È determinante la data della notifica di sinistro.

IR3**Diritto all'indennizzo**

La somma assicurata non costituisce prova dell'esistenza e del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del danno.

Obbligo e limitazione di prestazioni**IR4****Riparazione**

Le riparazioni possono essere commissionate solo previo consenso della Basilese. Il tipo di riparazione e le rispettive spese vengono stabiliti dalla Basilese tenendo conto dell'età, dei chilometri percorsi fino al quel momento e delle condizioni del natante. Se con la ditta incaricata dal contraente non è possibile raggiungere un accordo in merito al metodo di riparazione o sul preventivo di spesa, la Basilese si riserva il diritto di scegliere un'altra officina di riparazione qualificata.

IR5**Obblighi di diligenza**

Il contraente è tenuto a usare la diligenza necessaria e in particolare a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati.

IR6**Riduzioni di prestazioni**

La Basilese può ridurre o addirittura negare le proprie prestazioni se il danno è stato provocato per negligenza grave o intenzionalmente.

Non sussiste copertura assicurativa per**IR7.1**

Macchie che possono essere eliminate definitivamente con detergenti disponibili in commercio

IR7.2

Danni nel vano motore

IR7.3

Danni che sono o possono essere coperti dall'assicurazione contro gli incendi o contro i danni causati dagli elementi naturali

IR7.4

Danni al natante avvenuti in occasione dell'utilizzo non autorizzato di cui agli artt. H5 – H5.8

IR7.5

Le esclusioni H6 – H6.2 e K3.2 – K3.11 sono altrettanto applicabili.

Infortunio di passeggeri

In caso di ferimento di un passeggero

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

U1**Persone e eventi assicurati**

Sono assicurati gli utenti del natante indicato nel contratto di assicurazione in caso di un incidente ai sensi della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che si è verificato durante l'utilizzo del natante, salendo o scendendo a bordo, in caso di manipolazione del natante, mentre si presta soccorso, come pure durante l'utilizzazione della scialuppa, del rimorchio per barca o del carrello alaggio e di boe.

Sono assicurati gli sciatori nautici trainati, se convenuto nel contratto. Sono equiparate allo sci nautico le attrezzature nautiche trainate per sport acquatici come ad esempio wakeboard o ciambelle trainabili.

Nell'assicurazione infortunio, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave.

U2**Prestazioni assicurate****U2.1****Capitale decesso**

Capitale decesso, secondo la somma convenuta nel contratto d'assicurazione, in caso di decesso a seguito di incidente entro i 5 anni dall'infortunio. Un capitale d'integrità già pagato per lo stesso infortunio viene dedotto dal capitale decesso. In caso di decesso del contraente, beneficiaria è la persona denominata nel contratto d'assicurazione; in caso di decesso di altri passeggeri, le loro comunità di eredi (con esclusione della comunità pubblica). Quest'ultima disposizione vale anche nel caso in cui il contraente non abbia nominato alcun beneficiario o se questo è già deceduto al momento del decesso del contraente.

U2.2**Capitale d'integrità**

Capitale d'integrità per un danno all'integrità fisica o mentale presumibilmente definitivo, se sopravviene entro 5 anni dal giorno dell'incidente. L'indennità dipende dalla gravità del danno e viene calcolata in percentuale della somma menzionata nel contratto d'assicurazione. L'entità del danno all'integrità è definita secondo i principi della LPGA.

U2.3**Indennità giornaliera**

Indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa (secondo i principi della LPGA) con inizio il giorno successivo all'infortunio, oppure dopo la scadenza del tempo d'attesa menzionato nel contratto d'assicurazione, e limitata a 730 giorni entro i 5 anni a partire dalla data dell'infortunio.

U2.4**Indennità giornaliera d'ospedalizzazione**

Indennità giornaliera d'ospedalizzazione durante la degenza ospedaliera o soggiorni di cura, limitata a 730 giorni entro i 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio. In caso di cure mediche al di fuori dell'ospedale, ordinate dal medico, viene pagata la metà dell'indennità giornaliera d'ospedalizzazione per un periodo di 150 giorni al massimo.

U2.5

Cura medica

Cura medica ambulatoria o stazionaria. Cura medica ospedaliera nel reparto privato. L'assunzione avviene in seguito alle prestazioni di altre assicurazioni private o sociali.

U2.6

Le prestazioni secondo U2 – U2.4 sono delle somme, le prestazioni secondo U2.5 sono le prestazioni d'assicurazione di danno.

Non sussiste copertura assicurativa per

U3.1

Danni causati da eventi bellici, disordini interni, così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo

U3.2

Possono essere applicate anche le esclusioni di cui agli artt. H5–H5.8 e H6–H6.2. L'esclusione della copertura di cui all'art. H6.2 si applica nell'assicurazione contro gli infortuni solo per il conducente del natante che ha provocato l'incidente. Tutti gli altri occupanti rimangono assicurati

U3.3

Persone che vengono tirate con aquiloni o paracaduti ascensionali.

Limitazione delle prestazioni

U4.1

Le prestazioni assicurative vengono ridotte proporzionalmente se il danno alla salute è solo parzialmente dovuto ad un infortunio.

U4.2

Capitale decesso corrisposto per la morte di bambini che al momento del decesso avevano meno di

→ due anni e mezzo: 2500 CHF

→ dodici anni: 20 000 CHF distribuiti su tutti i contratti di assicurazione infortuni in vigore presso la Basilese.

Se il contratto prevede un capitale di decesso inferiore, esso sarà determinante.

Generalità

A1

Validità territoriale della copertura assicurativa

L'assicurazione è valida per i danni occorsi nelle acque navigabili o a terra e nei luoghi concordati nel contratto di assicurazione.

Area geografica A:

→ acque interne in Europa

Area geografica B:

→ acque interne in Europa

→ il Mar Baltico, il Kattegat e lo Skagerrak

→ il Mare del Nord, la Manica, il Mare d'Irlanda, le acque Atlantiche limitrofe comprese fra i 60° Nord, Bergen compreso, i 20° Ovest e i 25° Nord

→ il Mare Mediterraneo, stretti e mari interni limitrofi compresi.

La copertura d'assicurazione si estende pure per la navigazione entro un perimetro di 5 miglia nautiche (9,2 km) al massimo dalla linea costiera più vicina.

Area geografica C:

→ acque del mondo intero

Determinante è la zona geografica menzionata nel contratto d'assicurazione.

A2

Validità temporale della copertura assicurativa

A2.1

L'assicurazione decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione. La condizione per la copertura d'assicurazione è l'immatricolazione del natante in Svizzera.

A2.2

Il contratto è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, il contratto si intende tacitamente rinnovato per 1 anno a meno che una delle parti contrattuali non abbia ricevuto una disdetta scritta al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

A2.3

L'assicurazione si estingue se

→ il natante viene immatricolato all'estero.

La copertura d'assicurazione cessa al più tardi alla fine dell'anno assicurativo. La Basilese ammette un annullamento anticipato su richiesta dello stipulante, ma non prima dell'annullamento della licenza di navigazione presso l'ufficio competente.

→ vi è un'apertura di fallimento riguardante l'assicurato

→ la licenza di navigazione viene annullata presso le autorità competenti.

A3

Disdetta in caso di sinistro

A3.1

Dopo ogni sinistro per il quale la Basilese deve versare delle prestazioni,

→ il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dalla venuta a conoscenza della liquidazione del caso o del pagamento dell'indennità

→ la Basilese può disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità.

A3.2

Scadenza della protezione d'assicurazione

- se il contraente annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 14 giorni che la Basilese ha ricevuto la disdetta.
- se la Basilese annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 30 giorni che il contraente ha ricevuto la disdetta.

A4

Modifica del rischio e del contratto

A4.1

Se i dati menzionati nella polizza non sono più conformi alla realtà, l'assicurato ha l'obbligo d'informare subito la Basilese (obbligo di notifica).

A4.2

In caso di un significativo aggravamento del rischio, la Basilese può modificare, entro 30 giorni dopo la ricezione della notifica, il premio per la restante durata del contratto o disdire il contratto rispettando un termine di disdetta di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta all'assicurato, se non è d'accordo con l'aumento del premio. In ambedue i casi, la Basilese ha diritto a fissare il premio adattato alla nuova tariffa a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino alla scadenza del contratto.

A4.3

In caso di un significativo aggravamento del rischio che non è stato annunciato inseguito di una colpa dell'assicurato e che ha avuto un'influenza sullo subentrare o sull'estensione del danno, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente o rifiutata.

A4.4

In caso di una significativa riduzione del rischio il premio vigente subisce una diminuzione pari alla differenza di premio dovuta ai nuovi criteri tariffari applicati al nuovo premio in seguito alla modifica del rischio.

A4.5

Se la Basilese cambia la tariffa o la regolamentazione delle franchigie, può pretendere un adeguamento del contratto. Essa annuncia le modifiche al contraente, in forma scritta, al più tardi 30 giorni prima dell'entrata in vigore delle stesse.

A4.6

Se l'assicurato non accetta la modifica in questione, ha il diritto di disdire l'intero contratto o il modulo interessato per la data in cui entrarebbe in vigore la modifica contrattuale. La disdetta è valida se arriva presso la Basilese, al più tardi, il giorno prima dell'entrata in vigore dell'adattamento di premio.

A4.7

In caso di modifiche contrattuali la Basilese può applicare la nuova tariffa vigente.

A5

Ricorso e riduzione delle prestazioni

A5.1

La Basilese può richiedere il rimborso parziale o totale delle prestazioni derivanti dall'assicurazione responsabilità civile se ne è autorizzata secondo la legislazione o il contratto. Nei restanti rami assicurativi può ridurre o negare le proprie prestazioni se il danno è stato provocato per negligenza grave o intenzionalmente.

A5.2

In caso di incidenti navali o furto la Basilese rinuncia, ai sensi dell'art. Z2.1, al ricorso e alla riduzione delle prestazioni se nell'assicurazione è prevista questa copertura supplementare.

A6

Premi, franchigie e tasse

A6.1

Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per ogni anno d'assicurazione ed è pagabile anticipatamente.

A6.2

Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali.

A6.3

Le parti contraenti rinunciano a richiedere saldi di conteggi del premio al di sotto di 5 CHF.

A6.4

In caso di mancato pagamento entro il termine convenuto, trovano applicazione le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene interrotta in seguito alla scadenza del termine di diffida. Le medesime disposizioni valgono anche quando non viene pagata nei termini previsti una franchigia o una tassa amministrativa.

A6.5

Nei casi in cui l'interruzione della copertura assicurativa concerne anche l'assicurazione responsabilità civile, la Basilese è obbligata ad informare le autorità competenti.

A6.6

La franchigia contrattuale convenuta è dovuta per ogni sinistro.

A6.7

Non è dovuta alcuna franchigia:

- in caso di uso illecito del natante, se il detentore non è colpevole per la sottrazione del natante
- nella responsabilità civile, se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa
- nella casco collisione (avaria), se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa. Sono esclusi i danni causati al natante da terzi ignoti o in seguito a graffi
- in caso di sinistri che si verificano durante una lezione di guida impartita da un insegnante autorizzato o durante un esame di guida ufficiale.

A6.8

La Basilese deduce la franchigia dalle prestazioni assicurative dovute all'assicurato.

A6.9

Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contraente sono a carico di quest'ultimo. Se il contraente non ottempera all'obbligo di pagamento, la Basilese gli addebita spese di diffida per 30 CHF e una tassa di elaborazione per la notifica di revoca della licenza di navigazione a 100 CHF (notifica di ritiro della licenza di navigazione). La Basilese può addebitare queste spese anche come importo forfettario (tasse) ai sensi della regolamentazione delle spese consultabile su www.baloise.ch.

A6.10

Se un diritto di disdetta legale o contrattuale o un diritto di adeguamento contrattuale di una delle parti contraenti si riferisce solo a una o a singole parti del contratto, la parte contraente a cui spetta tale diritto può pretendere la disdetta dell'intero contratto oppure l'adeguamento dell'intero contratto.

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch